



## INDICE DISCIPLINARE DI GARA

**“TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO” ANNI SCOLASTICI 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 FINO AL 31 DICEMBRE 2024. CIG 936703951D –CPV: 60130000-8**

### PREMESSA

**ART. 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

**ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

**ART. 3 - DURATA TECNICA DEL CONTRATTO**

**ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

**ART. 5 REQUISITI GENERALI**

**ART. 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

1. REQUISITI DI IDONEITA'
2. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
3. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE
4. INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE

**ART.7 AVVALIMENTI**

**ART. 8 SUBAPPALTO**

**ART. 9 GARANZIA PROVVISORIA**

**ART. 10 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

**ART. 11 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**ART. 12 TERMINI**

**ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**ART. 14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA “A” VIRTUALE**

**ART. 15 OFFERTA TECNICA - BUSTA “B” VIRTUALE**

**ART. 16 OFFERTA ECONOMICA - BUSTA “C” VIRTUALE**

**ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**ART. 19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**ART. 20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**ART. 21 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

**ART. 22 VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE**

**ART. 23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

**ART. 24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**ART. 25 ACCESSO AGLI ATTI**

**ART. 26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

**ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

### PREMESSA

1. Con determinazione del Dirigente del Settore Affari Sociali del Comune di Pomigliano d'Arco ha stabilito di affidare il servizio **“TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO” ANNI SCOLASTICI 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 FINO AL 31 DICEMBRE 2024 CIG 936703951D –CPV: 60130000-8**

2. L'affidamento del servizio **"TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO" ANNI SCOLASTICI 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 FINO AL 31 DICEMBRE 2024 CIG:** avverrà mediante procedura aperta, con richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di CONSIP S.p.a con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, da qui in poi denominato anche Codice, rivolta agli operatori economici abilitati.
3. Il luogo di svolgimento del servizio **"TRASPOSTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO"** è il territorio del Comune di Pomigliano d'Arco per gli studenti residenti che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie inferiori e per gli studenti disabili residenti che frequentano le scuole di ogni ordine e grado che insistono sul territorio del Comune di Pomigliano d'Arco.
4. A seguito del trasferimento delle competenze proprie della Provincia di Napoli, trasferite ai Comuni della Regione Campania, il servizio di trasporto scolastico viene esteso anche agli studenti disabili non residenti nei Comuni dell'Ambito N25, che frequentano le scuole superiori che insistono nei territori dei suddetti Comuni.
5. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Milena Romano, Istruttore direttivo amministrativo dell'Ambito N25.
6. La stazione appaltante è il Comune di Pomigliano d'Arco – Settore Servizi Sociali con sede in Pomigliano D'Arco, Corso Via V. Emanuele, Palazzo Orologio, 309 – 80038.
7. Il presente disciplinare di gara, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di affidamento, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto, nel pieno rispetto dei livelli di servizio indicati nel Capitolato Tecnico, secondo quanto più dettagliatamente indicato nella documentazione di gara.
8. La presente procedura è regolata dal presente Disciplinare e dal Capitolato Tecnico, quali contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara.

## **ART.1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) schema di domanda di partecipazione – allegato A;
- d) capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- e) offerta economica;

La documentazione d'appalto è disponibile sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A., sito internet: <https://www.acquistinretepa.it>, nella sezione Acquisti, sotto sezioni Negoziazioni e MEPA (Acquisti ➔ Negoziazioni ➔ MEPA).

### **1.2 - CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura d'appalto mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it>, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it>.

I chiarimenti forniti hanno mero valore esplicativo, non modificano le disposizioni degli atti d'appalto della stazione appaltante, non influiscono sulla valutazione e sulla decisione della commissione di aggiudicazione.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **1.3 - COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 1.2 del presente disciplinare di gara, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC della stazione appaltante e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione d'appalto.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

### **ART.2 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

1. La stazione appaltante ritiene che l'affidamento del servizio **"TRASPOSTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO" ANNI SCOLASTICI 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 FINO AL 31 DICEMBRE 2024** in un unico lotto è da considerarsi adeguato alle prescrizioni di cui all'art. 83 del Codice e che tale scelta non risulta, in ogni caso, sempre a parere della stazione appaltante, preclusiva della Partecipazione di micro, piccole e medie imprese, come individuate dal Codice, anche in considerazione della possibilità degli operatori economici di ricorrere all'istituto dell'avalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.
2. Ai fini della presente gara vengono individuate come principali le seguenti prestazioni:
  - trasporto degli studenti che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie inferiori.
3. Ai fini della presente gara è stimato nel 60% (sessantapercento) il valore delle prestazioni principali di cui al comma 2 rispetto al valore dell'appalto al netto dell'IVA al 10%.
4. Ai fini della seguente gara sono individuate come secondarie le seguenti prestazioni:
  - trasporto degli studenti disabili residenti nel Comune di Pomigliano d'Arco che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole elementari, le scuole medie inferiori e le scuole medie superiori;
  - trasporto degli studenti disabili non residenti nei Comuni dell'Ambito N25 che frequentano le scuole che insistono sui territori del suddetto Ambito.
5. Ai fini della presente gara è stimato nel 40% (quarantapercento) il valore delle prestazioni prevalenti di cui al comma 4 rispetto al valore dell'appalto al netto dell'IVA al 10%.
6. L'importo a base d'appalto, L'importo a base d'appalto, per anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 fino a Dicembre 2024 è pari **€ 338.850,00 escluso I.V.A. al 10% pari a € 37.650,00 per un totale di € 376.500,00** ed è comprensivo di ogni altra imposta o contributo previsti dalla legge, posti a carico

dell'aggiudicatario del contratto di appalto, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

- a. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
- b) l'appalto è finanziato con risorse proprie del Comune di Pomigliano d'Arco e con risorse assegnate dalla Giunta Regionale della Campania per il trasporto di studenti disabili non residenti che frequentano le scuole superiori che insistono sui territori dei Comuni di Pomigliano d'Arco e di Sant'Anastasia, associati nell'Ambito Territoriale N 25.
- c) Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'appalto comprende i costi della manodopera stabiliti in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

### **ART. 3 – DURATA**

1. Il servizio avrà inizio salvo esecuzione anticipata del contratto (ai sensi dell'art. 32 co. 8 D. Lgs 50/2016 mediante stipula di apposito verbale tra le parti), il giorno **01/10/2022 e terminerà il 31/05/2023 per l'anno scolastico 2022/2023**. Avrà inizio il giorno **01/10/2023 e terminerà il 31/05/2024 per l'anno scolastico 2023/2024**. Avrà inizio il giorno **01/10/2024 e terminerà il 31/12/2024 per l'anno scolastico 2024/2025**.
2. La data effettiva di avvio e conclusione del servizio verrà comunicata dall'Ente Committente all'aggiudicatario entro il 10 Settembre di ogni anno scolastico e in relazione ai calendari scolastici stabiliti dalla Regione Campania.
3. Il Servizio di trasporto scolastico, oggetto di gara, nell'ambito del periodo di durata dell'appalto di cui al comma 1, sarà erogato esclusivamente nei giorni effettivi di attività didattica, di norma dal Lunedì al Sabato, secondo il calendario scolastico approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Campania e secondo le autonome decisioni delle Direzioni Didattiche in ordine ai giorni di sospensione delle attività didattiche.
4. L'amministrazione si riserva, inoltre, il diritto di recesso anticipato qualora alla scadenza dei primi 3 (tre) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse eseguito in maniera soddisfacente e conforme al progetto tecnico. In tal caso il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.
5. L'affidamento si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta, salvo proroga tecnica necessaria all'espletamento di nuova gara, ex art. 106 co. 11 D. Lgs. 50/2016.

### **ART. 4 PROROGA TECNICA**

1. Ai sensi del comma 11, articolo 106 del Codice, la durata del contratto stipulato per la esecuzione del servizio "**trasporto scolastico**", è prorogata, dalla stazione appaltante, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo contraente.
2. La proroga del contratto di appalto di cui al presente articolo, presenta i seguenti caratteri:
  - a) È una proroga tecnica poiché limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;
  - b) Si sostanzia in un diritto potestativo per la stazione appaltante di disporre una modifica della durata del contratto al fine di consentire la conclusione della procedura di aggiudicazione, e, dal lato del contraente, in una soggezione atteso che il medesimo è

- tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario;
- c) L'esercizio della proroga da parte della stazione appaltante, in quanto già compresa nel contratto stipulato, non dà luogo ad un nuovo contratto ma determina l'ultrattività degli effetti del contratto già stipulato (mero differimento temporale del contratto stipulato).
3. In caso di proroga del contratto di appalto, come definita al precedente comma 2, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto stipulato agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per l'amministrazione aggiudicatrice secondo la normativa vigente al momento dell'adozione del provvedimento di proroga della durata del contratto.
  4. L'aggiudicatario, in caso di proroga espressa da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, rappresentata dal Responsabile dei servizi sociali, è tenuto a garantire, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 11 del presente capitolato, la continuità del servizio aggiudicato.
  5. La proroga è adottata con determinazione dirigenziale dal Dirigente del Settore affari sociali.
  6. In caso di rifiuto da parte dell'aggiudicatario di prorogare la durata del contratto di appalto su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, la stessa stipula il contratto di proroga con il concorrente classificato secondo nella graduatoria di merito e, ove occorra, scorrendo la graduatoria di merito nel caso di rifiuto o di impossibilità del secondo classificato ad accettare l'affidamento in proroga della erogazione del servizio "**trasporto scolastico**".
  7. Nel caso di offerta unica e di rifiuto dell'esecutore originario di accettare la proroga del contratto, la stazione appaltante procede alla individuazione di un nuovo contraente, mediante procedura negoziata, per il tempo strettamente necessario alla stipula del nuovo contratto di appalto.
  8. Nei casi previsti dai commi 6 e 7 del presente articolo, le spese sostenute dall'amministrazione aggiudicatrice sono poste a carico dell'aggiudicatario originario, salvo ogni azione per risarcimento del maggior danno subito dall'amministrazione aggiudicatrice.

#### **ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

1. Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
2. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
3. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
5. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
6. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
7. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
8. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, co. 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure d'appalto. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
9. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
10. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
11. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 co. 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
12. Ai sensi dell'art. 186-bis, co. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **ART.5 - REQUISITI GENERALI**

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.
3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010, oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art.1 co. 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

## **ART.6 - REQUISITI SPECIALI. AVCPass PER I REQUISITI GENERALI E SPECIALI**

1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti negli articoli seguenti in ordine alla idoneità professionale, alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica e professionale.
2. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
3. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, la stazione appaltante e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti generali e speciali.
4. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare di gara e capitolato d'appalto.

### **6.1 - REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

1. Ai fini della sussistenza del requisito di idoneità professionale i concorrenti alla presente gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
2. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223 – sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".
3. Le società cooperative e i loro consorzi devono essere in possesso, alla data di presentazione delle offerte relative alla presente procedura di gara, del certificato di revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
4. Alla domanda di partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio "Trasporto scolastico", il legale rappresentante dell'operatore economico allega, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, apposita certificazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'articolo 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.
5. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6. Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCPass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPass

7. Iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura d'appalto.
8. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
9. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **6.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA:**

1. **Fatturato globale** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019/2020/2021) pari al **doppio dell'importo a base d'asta stimato in € 338.850,00 IVA esclusa e quindi pari ad € 677.700,00 iva esclusa;**
2. **Fatturato Specifico** riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2019-2020-2021) pari all'importo a base d'asta stimato in **€ 338.850,00 IVA esclusa** – in servizi afferenti all'oggetto dell'appalto.
3. La comprova del requisito di cui al punto 1) è fornita a pena di esclusione dal concorrente, ai sensi dell'art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice:
  - Con la presentazione, in originale, di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs n. 385/1993 e s.m.i. con le quali detti istituti o soggetti qualificati attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con il concorrente alla gara e ne garantiscono la solidità finanziaria. Al fine di evitare contestazioni, si precisa che l'istituto di credito/intermediario dovrà rilasciare dichiarazione che attesti la capacità economica e finanziaria dell'impresa con espreso riferimento all'oggetto e all'importo di gara.
4. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa in caso di RTI
5. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
6. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo.

#### **6.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE:**

1. Il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è dimostrato dall'operatore economico mediante la presentazione, a pena di esclusione, dell'elenco dei servizi prestati nei 36 mesi precedenti alla data di pubblicazione del bando per almeno 36 mesi nei servizi afferenti all'oggetto di gara.
2. La comprova dei servizi effettuati, è fornita secondo le disposizioni di cui all'articolo 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

#### **6.4 - INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

1. I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la



disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

3. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
4. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 6, punto 6.1, del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto da:
  - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
  - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
5. Il requisito relativo al fatturato globale di cui all'art. 6, punto 6.2.1 del presente disciplinare di gara, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
6. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all'art. 6, punto 6.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7. Le referenze bancarie di cui all'art. 6, punto 6.2.3, devono essere prodotte da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziande o GEIE; dal consorzio costituito e dalle imprese consorziate per cui il consorzio concorre; da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica; dalla mandataria e dalle mandanti.

#### **ART. 6.5 – INDICAZIONI PER I CONCORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.**

1. I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o altra tipologia di certificazione a comprova del possesso del requisito di idoneità professionale di cui all'articolo 6.1 del presente disciplinare di gara, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, devono essere posseduti:
  - per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo
  - per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **ART. 7 - AVVALIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, co 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al

raggruppamento.

2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale né per la dimostrazione dell'abilitazione al mercato elettronico di Consip S.p.A.
3. Per quanto riguarda i requisiti dei titoli di studio e/o professionali o esperienze professionali pertinenti, qualora richiesti dagli atti d'appalto, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, co. 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le prestazioni per cui tali capacità sono richieste.
4. Ai sensi dell'art. 89, co. 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. Ai sensi dell'art. 89, co. 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
8. Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, co. 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, co. 12 del Codice.
9. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, co. 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
10. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria il RUP richiede per iscritto la sostituzione dell'ausiliaria, entro cinque giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura d'appalto.
11. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
12. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO**

Alla Ditta affidataria è vietata la possibilità di cedere direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio.

In caso di violazione di quanto sancito nel presente articolo, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il rapporto contrattuale.

È altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del committente.

#### **ART. 9 - GARANZIA PROVVISORIA**

1. L'offerta è corredata da:
  - a. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto, al netto dell'I.V.A., e precisamente di importo pari ad € **6.777,00** (SEIMILASETECENTOSETTANTASETTE/00) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

- b. Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
  - c. ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria;
  - d. la garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.
2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
  - b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
3. In caso di prestazione d'appalto la garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
  - b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
  - c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'articolo 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'articolo 93 del Codice);
  - d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
  - e. prevedere espressamente:
    - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
    - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
    - iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
    - iv. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
    - v. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

- vi. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
4. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
    - a. In originale o in copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445;
    - b. Documento informatico, ai sensi dell'articolo 1, forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
    - c. Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art 22, commi 1 e 2 del D.lgs 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale del notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82/2005).
  5. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
  6. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
  7. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
  8. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:
    - a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
    - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
  9. Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
  10. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
  11. È sanabile altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate 8intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc .)
  12. Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. Delibera numero 1121 del 29 dicembre 2020 Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021. Pubblicata nella G.U. Serie Generale n° 37 del 13 febbraio 2021.

(Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>)

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

### **ART.11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del Sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall'ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente disciplinare di gara.

1. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
2. La documentazione richiesta ai fini della presente procedura d'appalto si distingue in:
  - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", che confluirà nella "Busta A" virtuale;
  - "OFFERTA TECNICA" che confluirà nella "Busta B" virtuale;
  - "OFFERTA ECONOMICA" che confluirà nella "Busta C" virtuale.
3. A pena di esclusione, tutta la documentazione richiesta dovrà essere fornita, secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, nella forma di documento informatico firmato digitalmente o (ove previsto) in copia per immagine di documento analogico (cartaceo), ed inviata mediante il sistema R.D.O. con invio telematico (tramite Sistema MEPA).
4. La domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa concorrente, ovvero dai legali rappresentanti o procuratori in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ex art. 45, comma 1, lettere d) ed e) del Codice.
5. In caso di procura, il concorrente deve allegare copia per immagine su supporto informatico della procura medesima. La conformità del documento informatico all'originale in possesso del concorrente è autocertificata da quest'ultimo nell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
6. In caso di partecipazione di operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
7. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma digitale.
8. Le dichiarazioni relative all'ammissione alla procedura, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono

essere sottoscritte, a pena di esclusione, con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale.

9. Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 nonché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare, a pena di esclusione, un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.
10. Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o co-amministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le firme nidificate.
11. La documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegata nell'ambito delle sezioni (passi), deve essere conforme alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000, e nel D. Lgs. 82/2005 e sottoscritta mediante apposizione di valida firma digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la documentazione si intenderà come non prodotta e determinerà l'esclusione del concorrente.
12. Alle dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del dichiarante.
13. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
14. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
15. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.
16. Si precisa inoltre che:
  - l'offerta è vincolante per il concorrente;
  - con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi;
  - nell'ambito della presente procedura d'appalto, tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire;
  - il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti telematici non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici per procedere all'invio dell'offerta.
17. La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'operatore economico partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte nella richiesta di offerte del punto ordinante.
18. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'operatore economico esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione. La stazione

appaltante si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del portale.

19. In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, il portale degli acquisti della pubblica amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la stazione appaltante valuterà, in relazione al tipo e alla durata dell'anomalia evidenziata, la necessità di sospendere la procedura d'appalto.
20. In caso di indisponibilità oggettiva del sistema non programmata di durata superiore alle 12 ore lavorative continuative nell'ambito dell'orario di disponibilità del sistema, che si verifichi durante il termine fissato per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante potrà sospendere la procedura d'appalto, fissando un nuovo termine per la presentazione delle offerte.
21. Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti d'appalto saranno escluse;
22. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera b) del Codice.
23. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
24. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
25. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
26. In caso di contrasto tra le indicazioni operative riportate nel presente articolo e le indicazioni operative relative alla gestione telematica della gara, riportate nei manuali operativi pubblicati da Consip S.p.A., prevarranno le disposizioni operative adottate da Consip S.p.A.

## **ART. 12 TERMINI**

1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici devono far pervenire, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno indicato nella R.D.O. del punto ordinante della stazione appaltante, pubblicata sul portale MEPA di Consip S.p.A., l'offerta telematica secondo le modalità previste dal presente disciplinare, osservando le indicazioni operative sull'uso della procedura telematica nel caso di offerte su R.D.O. fornite da Consip S.p.A.
2. L'invio on-line dell'offerta telematica è ad esclusivo rischio e pericolo del mittente per tutte le scadenze temporali relative alle gare telematiche.
3. L'unico calendario e l'unico orario di riferimento sono quelli pubblicati dalla stazione appaltante sul portale MEPA mediante R.D.O. del punto ordinante.
4. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
5. Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti dalla R.D.O. pubblicata sul portale MEPA a cura del punto ordinante della stazione appaltante, informando l'operatore economico con un messaggio di notifica e attraverso l'indicazione dello stato dell'offerta come "Rifiutata".

Qualora, entro il termine previsto, uno stesso concorrente invii più offerte telematiche, sarà presa in considerazione, ai fini della presente procedura d'appalto solo l'ultima offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica precedentemente inviata

### **ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
  - a. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura d'appalto;
  - b. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - c. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - d. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase d'appalto, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - e. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine (non superiore a dieci giorni) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
4. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, che il concorrente deve produrre non oltre i tre giorni dalla data della richiesta, a pena di esclusione.
5. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura d'appalto.
6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **ART. 14 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA "A" VIRTUALE**

La documentazione amministrativa (virtualmente contenuta nella busta "A") è costituita dalla domanda di partecipazione e dalle relative dichiarazioni integrative, dal DGUE elettronico, nonché dalla documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, come di seguito indicato.



Resta a carico dell'operatore economico l'onere di verificare il contenuto di ciascun documento prima del caricamento sulla Piattaforma telematica.

#### **14.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta, secondo i modelli di cui all'allegato A (domanda di partecipazione e qualificazione), al presente disciplinare di gara e capitolato speciale e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

- a. Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
- b. In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- c. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

#### **14.2 - DOCUMENTO D'APPALTO UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

- **Parte I** – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
- **Parte II** – Informazioni sull'operatore economico. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- a. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- b. dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c. dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- e. PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del D.M. 14/12/2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

- **Parte III** – Motivi di esclusione. Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal presente bando e capitolato d'appalto (articolo 80 del Codice). [Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 5 lettere f- bis e f-ter del Codice].
- **Parte IV** – Criteri di selezione. Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ovvero compilando quanto segue:
  - a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 6, punto 6.1, del presente disciplinare e capitolato d'appalto;
  - b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 6, punto 6.2, del presente disciplinare e capitolato d'appalto;
  - c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui all'articolo 6, punto 6.3, del presente disciplinare e capitolato d'appalto.
- **Parte V** – Dichiarazioni finali. Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, a pena di esclusione:

- a. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura d'appalto in forma congiunta;
- b. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa alla procedura d'appalto, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre alla procedura d'appalto;

- d. in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e del capitolato d'appalto sul portale MEPA di Consip SPA.

Il DGUE deve essere compilato dall'operatore economico esclusivamente in formato elettronico. Il servizio di compilazione del DGUE in formato elettronico è disponibile all'indirizzo internet <https://ec.europa.eu/tools/espdlang=it>.

Il DGUE deve essere firmato digitalmente da tutti soggetti obbligati alla sua compilazione e sottoscrizione.

### **14.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **14.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio; di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione d'appalto;
- Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list":
  - dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010 oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
  - si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Il concorrente, inoltre, nella domanda di partecipazione alla gara Allegato A, indica i seguenti dati:

- domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura d'appalto, nonché dell'esistenza dei diritti alla riservatezza previsti dal citato regolamento europeo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, il concorrente indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni devono essere rese dal concorrente sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione medesima debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

#### **14.3.2 Documentazione a corredo:**

Il concorrente allega:

- a. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- b. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

#### **14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati:**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente dai soggetti obbligati.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- a. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- a. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- b. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- a. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- c. dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- a. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- b. dichiarazione che indichi le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- a. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- b. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo dovranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione alla procedura di gara.

#### **ART. 15 OFFERTA TECNICA – BUSTA “B” VIRTUALE**

1. La busta B virtuale, offerta tecnica, contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
  - a. Piano di gestione del servizio Trasposto scolastico.
2. Il Piano di gestione consiste in una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nell'art. 17 del presente disciplinare di gara.
3. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato speciale d'appalto, pena l'esclusione dalla procedura d'appalto, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.
4. Si conferma e si prescrive che nessun onere ulteriore verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel prezzo offerto e che nel caso in cui alcune delle

soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione di aggiudicazione in sede di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei punteggi e il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto della stazione appaltante di cui al presente disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto.

5. Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto della stazione appaltante di cui al presente disciplinare e capitolato speciale d'appalto.
6. Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell'espletamento della procedura d'appalto, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell'offerta.
7. La documentazione inserita nella Busta "Offerta Tecnica" non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta "Offerta Economica".
8. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
9. Nel caso in cui l'offerta tecnica è firmata digitalmente da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, all'offerta tecnica deve essere allegata copia conforme della procura.
10. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione di cui all'articolo 11 del presente disciplinare di gara.
11. Tutti i documenti a corredo dell'offerta tecnica che i concorrenti intendono inserire nella busta B a comprova del possesso di determinati requisiti ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti all'articolo 17 del presente disciplinare e capitolato d'appalto, devono essere prodotti, a pena di esclusione, in una delle forme previste dal Capo II, Sezione I, articoli 20, 21, 22, 23, 23-bis, 23-ter, 23- quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.
12. La stazione appaltante apprezza l'originalità, la sintesi e l'effettiva aderenza del progetto del concorrente alla specificità dell'affidamento in oggetto e del contesto territoriale. Si invitano, pertanto, i concorrenti a non essere eccessivamente prolissi. La prolissità potrebbe incidere in maniera negativa sul giudizio della commissione di aggiudicazione in quanto oggettivazione di incapacità di sintesi.

#### **ART. 16 OFFERTA ECONOMICA – BUSTA "C" VIRTUALE**

1. L'offerta economica deve essere redatta in conformità al modello predisposto dal MePa.
2. I costi della sicurezza propri del concorrente devono essere specificati, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante del concorrente nella propria offerta economica con l'attestazione del legale rappresentante che i costi sostenuti per la sicurezza aziendale sono ritenuti congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto d'appalto.
3. Ai fini della presente gara si intendono per "costi della sicurezza propri del concorrente" i costi della sicurezza aziendale interni. Tra tali costi, ai fini della presente gara, rientrano i costi sostenuti dal concorrente, a mero titolo di esempio, per le attività svolte dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi; formazione, informazione e addestramento del personale; sorveglianza sanitaria nell'ambito delle

attività del concorrente; gestione delle emergenze; DVR; attrezzature di lavoro e altri costi previsti dalla vigente normativa. L'entità di tali costi è liberamente determinata dal concorrente e non è censurabile da parte della stazione appaltante.

4. Per quanto riguarda la valutazione degli elementi e della congruità dell'offerta la S.A. si atterrà ai criteri stabiliti dall'ANAC nel parere di precontenzioso n. 943 del 13/09/2017;
5. L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente.
6. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

#### **ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al Servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

La griglia di valutazione è lo strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per determinare, tra i Soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto dal presente disciplinare di gara, in base ai requisiti che attengono alla qualità dell'offerta.

Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente disciplinare, pertanto è il Soggetto che, in applicazione della Griglia di Valutazione, raggiunge il punteggio maggiore.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Di seguito sono specificate le modalità per l'attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta griglia di valutazione.

#### **ART. 18 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica**

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	<b>SISTEMA ORGANIZZATIVO DEI MEZZI</b>	53	<p><b>CLASSE ALIMENTAZIONE DEGLI AUTOMEZZI:</b></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà produrre apposita autocertificazione sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.PR. B, 445/2000 e ss.mm. relativa agli automezzi che saranno specificatamente impiegati. Gli automezzi dovranno essere indicati secondo le loro caratteristiche tecniche e individuati con il rispettivo numero di targa. Alla predetta autocertificazione devono essere allegate, le copie conformi dei documenti di proprietà o di noleggio o altri documenti idonei a dimostrare la piena disponibilità degli automezzi indicati.</p> <p>Ai fini della determinazione della classe di inquinamento non è ammessa l'installazione di dispositivi per la riduzione del particolato (ad es. Non sarà considerata Euro 5 un veicolo che come prima omologazione rispondeva a direttive precedenti).</p>	...	...	<p><b>Max punti 15</b></p> <p>Per ogni automezzo alimentato ad energia elettrica:</p> <p><b>punti 5</b></p> <p>Per ogni automezzo alimentato a gpl/metano/ibrido:</p> <p><b>punti 3</b></p> <p>Per ogni automezzo EURO 6: <b>punti 2</b></p> <p>Per ogni automezzo EURO 5: <b>punti 1</b></p> <p>Per Automezzi Euro 4,3,2,1,0 :<b>punti 0</b></p>
			<p><b>IMMATRICOLAZIONE DEI MEZZI IMPIEGATI</b></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà produrre apposita autocertificazione sottoscritta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.PR. B,</p>	...	...	<p><b>Max punti 10</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2022, <b>punti 2</b></p>



	<p>445/2000 e ss.mm. relativa agli automezzi che saranno specificatamente impiegati. Gli automezzi dovranno essere indicati secondo le loro caratteristiche tecniche e individuati con il rispettivo numero di targa. Alla predetta autocertificazione devono essere allegate, le copie conformi dei documenti di proprietà o di noleggio o altri documenti idonei a dimostrare la piena disponibilità degli automezzi indicati.</p>		<p>Automezzi immatricolati nel 2021, <b>punti 1,80</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2020, <b>punti 1,50</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2019, <b>punti 1,40</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2018, <b>punti 1,30</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2017, <b>punti 1,20</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2017, <b>punti 1,10</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2016, <b>punti 1,00</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2015, <b>punti 0,90</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2015, <b>punti 0,80</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2014, <b>punti 0,70</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2013, <b>punti 0,60</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2015, <b>punti 0,50</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2014, <b>punti 0,40</b></p>
--	--	--	--

				<p>Automezzi immatricolati nel 2013, <b>punti 0,30</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2012, <b>punti 0,20</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2011, <b>punti 0,10</b></p> <p>Automezzi immatricolati nel 2011 o prima del 2011 <b>punti 0</b></p>
		<p><b>CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI.</b></p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio il concorrente dovrà produrre apposita autocertificazione indicante funzionalità, optional e comfort relativi a ogni mezzo impiegato (ad esempio, presenza di impianto di climatizzazione, telecamera interna, gps).</p>	<p><b>Max 5 punti</b></p>	
		<p><b>UBICAZIONE DEPOSITO PER IL RICOVERO DEI MEZZI.</b></p> <p>Il concorrente deve produrre, ai fini dell'attribuzione del punteggio, autocertificazione relative alla dislocazione del deposito dei mezzi da utilizzare. La distanza deve essere calcolata tra la sede del</p>		<p><b>Max punti 10</b></p> <p><b>10 punti</b></p> <p>Distanza inferiore a 5 km</p> <p><b>8 punti</b></p> <p>Distanza compresa tra 5 km e 9,9 km</p> <p><b>6 punti</b></p>

			<p>Municipio della città di Pomigliano d'Arco, sita in piazza Municipio 1 e la sede del Deposito dei mezzi dell'impresa concorrente.</p>			<p>Distanza compresa tra 10 km e 14,9 km</p> <p><b>4 punti</b></p> <p>Distanza compresa tra 15 km e 19,9 km</p> <p><b>2 punti</b></p> <p>Distanza compresa tra 20 km e 24,9 km</p> <p><b>0 punti</b></p> <p>Distanza pari o superiore a 25 km</p>
			<p><b>PIANO DI MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEI MEZZI</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere in una relazione di max 2 facciate (formato A4 dimensione indicative del carattere 11), il piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e la loro periodicità, le modalità di pulizia interna ed esterna dei mezzi e la loro periodicità.</p>	1.5	<b>Max punti 5</b>	
			<p><b>GESTIONE DELLE EMERGENZE E MODALITA' DI INTERVENTO</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere in una relazione di max 2 facciate (formato A4, dimensione indicative del carattere 11):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità di gestione delle emergenze che possono verificarsi</li> </ul>	1.6	<b>Max punti 8</b>	

			<p>durante l'espletamento del servizio giornaliero con utenza a bordo:</p> <p>In caso di incidente;</p> <p>In caso di eventi atmosferici straordinari ed imprevedibili;</p> <p>In caso di arresto del mezzo ed altri eventi. (max 4 punti)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le modalità di gestione degli imprevisti che possono verificarsi al momento dell'avvio del servizio giornaliero:</li> </ul> <p>In caso di indisponibilità improvvisa del mezzo;</p> <p>In caso di indisponibilità improvvisa dell'autista. (max 4 punti)</p>			
2	<b>PERSONALE E ORGANIZZAZIONE</b>	22	<p><b>ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL SERVIZIO:</b></p> <p>Il concorrente dovrà descrivere in una relazione di max 3 facciate (formato A4, dimensione indicativa del carattere 11), il modello organizzativo che si propone di adottare per:</p> <p>organizzare il servizio, il parco automezzi posseduto;</p> <p>gestione delle risorse umane e strumentali, coordinamento, monitoraggio, verifica e controllo di qualità;</p> <p>il numero dei dipendenti che verrà adibito al servizio (ivi compreso il personale</p>	<b>Max punti 15</b>	...	

			<p>destinato alle sostituzioni);</p> <p>modalità di contenimento del turnover e garanzie di continuità del personale;</p> <p>le qualifiche professionali e l'esperienza posseduta delle persone incaricate della prestazione del servizio (autisti e accompagnatori), se lo stesso è già alle dipendenze della ditta oppure se la stessa si impegna ad assumere o reperire personale solo in caso di aggiudicazione.</p>			
		2.2	<p><b>POSSESSO DELLE CERTIFICAZIONI DI QUALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE</b></p> <p>Possesso di una certificazione di qualità.</p> <p>Alla ditta che presenterà una o più certificazioni di qualità (9001-2008 o 9001-2015; 14001 e 39001) verranno assegnati fino ad un massimo di 7 punti commisurati alla tipologia delle certificazioni con riferimento al prodotto/servizio certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISO 39001 Sistema di gestione per la sicurezza stradale -Road Traffic Safety – RTS <b>(punti 3)</b></li> <li>- ISO 9001-2008 o 9001-2015 <b>(punti 2)</b></li> </ul>	...	...	<b>Max punti 7</b>

				- ISO 14001 <b>(punti 2)</b>  In caso di ATI ciascuna ditta deve essere in possesso di almeno una certificazione.			
3	<b>EVENTUALI PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	5	3.1	<b>OFFERTA CHILOMETRI AGGIUNTIVI</b>  Offerta di Km aggiuntivi gratuiti da garantire annualmente al Comune di Pomigliano d'Arco comunale per iniziative con finalità culturale, sportive e ricreativa.  Percorrenza complessiva offerta a/r (annuale)  300km (punti 5)			<b>Max 5 punti</b>
<b>TOTALE</b>		<b>80</b>					

#### **ART. 19 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

Dopo l'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, la commissione giudicatrice procederà in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi relativamente ai criteri /sub-criteri di valutazione.

Ai sensi dell'art. 95, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la determinazione della graduatoria delle offerte saranno effettuate attraverso l'individuazione di un unico parametro numerico finale, dato dalla somma dei punteggi attribuiti per i singoli elementi di valutazione.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione indicati come "discrezionali", i coefficienti di valutazione saranno attribuiti per ogni sub-criterio come segue:

- a) mediante l'attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario del coefficiente variabile da zero ad uno, con riferimento ai dettagliati contenuti relativi al sub-criterio stesso indicati nella tabella di cui sopra e sulla base di quanto offerto nel concorrente nella documentazione tecnica trasmessa:

<b>COEFFICIENTE</b>	<b>GIUDIZIO</b>	<b>SPIEGAZIONE</b>
---------------------	-----------------	--------------------

Da 0,81 a 1,00	OTTIMO	Elevata articolazione della proposta, contempla elementi tecnici e organizzativi ad elevati livelli, innovativi e con caratteri di originalità rispetto all'aspetto del servizio valutato.
Da 0,61 a 0,80	BUONO	La soluzione proposta è ben rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, conforme ai requisiti del capitolato e contempla elementi tecnici ed organizzativi ben rispondenti all'aspetto del servizio valutato.
Da 0,41 a 0,60	SUFFICIENTE	La soluzione proposta è idonea al soddisfacimento delle esigenze espresse e conforme ai requisiti del capitolato speciale.
Da 0,21 a 0,40	SCARSO	La soluzione proposta è carente in uno o più aspetti secondari senza tuttavia compromettere l'utilità generale dell'offerta.
Da 0,00 a 0,20	INADEGUATO	La soluzione proposta è carente o in uno o più aspetti principali tali da compromettere l'utilità generale dell'offerta.

b) Al termine della valutazione di ogni singolo commissario, verrà calcolata la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle offerte dei concorrenti su ciascun sub-criterio.

c) I coefficienti ottenuti vengono moltiplicati per i pesi dei criteri e sottocriteri al fine di determinarne i punteggi relativi; questi ultimi sono sommati per determinare i punteggi relativi all'offerta tecnica.

Nell'attribuzione di punteggi, verranno computati i primi due decimali, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione indicati come "tabellari", la commissione procederà con l'attribuzione di un punteggio automatico e in valore assoluto, in base alla presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La commissione non procederà alla riparametrazione delle offerte tecniche.

Il punteggio totale relativo all'offerta tecnica sarà pari alla somma dei punteggi riparametrati relativi ai criteri tecnici di valutazione.

Saranno ammessi alla fase di valutazione successiva esclusivamente i candidati che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 50. Il conseguimento di un punteggio inferiore a quello minimo comporterà la non ammissione alla fase successiva di gara.

#### **17.4 METODO PER IL CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Ai fini della presente gara, per quanto riguarda la valutazione del prezzo offerto dai concorrenti, la

Commissione giudicatrice applicherà la seguente formula:

$$V_{(a)i} = R_a / R_{\max}(2)$$

Ra=valore offerto dal concorrente (a), inteso come valore di ribasso percentuale offerto e non come valore assoluto;

Rmax= valore dell'offerta più conveniente.

#### **ART. 18 - COMMISSIONE GIUDICATRICE**

1. La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione di aggiudicazione, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.
2. La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a tre, nominata dal Dirigente del Settore affari sociali del Comune di Pomigliano d'Arco.
3. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

#### **ART. 19 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

1. La data della prima seduta pubblica virtuale viene comunicata agli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla presente procedura d'appalto, mediante pubblicazione sul portale MEPA della data e dell'ora a cura del punto ordinante della stazione appaltante.
2. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate accedendo nella sezione "Attiva seduta pubblica virtuale".
3. La data e l'ora della prima seduta pubblica comunicata ai concorrenti dal punto ordinante della stazione appaltante, se necessario, può essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo della piattaforma MEPA almeno un giorno prima della data fissata.
4. Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della piattaforma MEPA, a cura del punto ordinante della stazione appaltante, almeno un giorno prima della data fissata.
5. La commissione di aggiudicazione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

#### **ART. 20 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta la commissione giudicatrice accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;



b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **ART. 21 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

1. Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione di aggiudicazione, in seduta riservata, la cui data e ora sarà comunicata ai concorrenti sulla piattaforma MEPA dal punto ordinante della stazione appaltante almeno un giorno prima, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare e capitolato.
2. In una o più sedute riservate la commissione di aggiudicazione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare e capitolato d'appalto.
3. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione di aggiudicazione darà notizia, a mezzo della piattaforma MEPA, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla procedura d'appalto.
4. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la cui data e ora saranno pubblicate sulla piattaforma MEPA a cura del punto ordinante della stazione appaltante, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente bando e capitolato d'appalto.
5. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
7. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, la cui data e ora sarà pubblicata sulla piattaforma MEPA a cura del punto ordinante della stazione appaltante, redige la graduatoria.
8. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa la commissione chiude la seduta pubblica dandone comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 22.
9. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione di aggiudicazione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, alla esclusione dei concorrenti nei casi di:
  - a. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
  - b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, lettera a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti d'appalto, ivi comprese le specifiche tecniche;

- c. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'articolo 59, comma 4 lettere a) e c) del Codice, in quanto la commissione di aggiudicazione ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base d'appalto.

#### **ART. 22 - VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE**

1. Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione di aggiudicazione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
2. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
3. Il RUP richiede per iscritto al concorrente le spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.
4. A tal fine, assegna al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione delle spiegazioni.
5. Il RUP, con il supporto della commissione di aggiudicazione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di cinque giorni per il riscontro.
6. Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, i concorrenti dalla procedura d'appalto che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

#### **ART. 23 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

1. All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione di aggiudicazione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni d'appalto e trasmettendo al RUP tutti gli atti e i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
2. Il contratto è aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
3. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, co. 12 del Codice.
4. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, co. 5 del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.
5. Prima dell'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 co. 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
6. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

7. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
8. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
9. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
10. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 co. 4-bis e 89 e dall'art. 92 co. 3 del D. Lgs. n. 159/2011.
11. Ai sensi dell'art. 93, co 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
12. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, co. 4 del D. Lgs. n. 159/2011.
13. Il contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
14. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
15. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
16. Il contratto è generato dal sistema MePa., inserito sulla piattaforma MEPA e sottoscritto, per la stazione appaltante, digitalmente, dal punto ordinante.
17. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
18. Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura d'appalto, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio

#### **ART. 24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell'appalto:
  - a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

- b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
  - c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
  - d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia l'amministrazione aggiudicatrice che la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente deve dichiarare, inoltre, di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, l'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c). Il legale rappresentante dell'impresa concorrente si impegna a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati dal Responsabile Unico del Procedimento.
4. Il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara, infine, di essere a conoscenza che l'amministrazione aggiudicatrice risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione prevista dal presente articolo, il concorrente è escluso dalla procedura di gara.

#### **ART. 25 - ACCESSO AGLI ATTI**

1. Salvo quanto espressamente previsto dal Codice e dal presente disciplinare e capitolato d'appalto, il diritto di accesso agli atti della procedura d'appalto qui disciplinata, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito, per la presente procedura aperta:
  - a. in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
  - b. in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
  - c. in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.
3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.
4. Fatta salva la disciplina prevista dal Codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:
  - a. alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
  - b. ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni recate dal Codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative al contratto pubblico di cui al presente disciplinare di gare e capitolato d'appalto;
  - c. alle relazioni riservate del RUP sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;

5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto disciplinata dal presente disciplinare e capitolato d'appalto, fermo restando i diritti dei controinteressati ai sensi della Legge 241/90.
6. Fermo restando quanto disposto dal presente articolo, ai fini della presente gara, allo scopo di salvaguardare il diritto alla riservatezza dei candidati e degli offerenti della presente gara, la stazione appaltante trasmette, a mezzo posta elettronica certificata, ai candidati e/o agli offerenti interessati, le richieste di accesso agli atti trasmesse alla stazione appaltante al fine di concordare con i candidati e/o gli offerenti interessati, modalità e criteri di rilascio della documentazione richiesta con la domanda di accesso agli atti nel rispetto delle norme recate dal Codice e dal presente disciplinare di gara e capitolato speciale.
7. In ogni caso, laddove il concorrente interpellato dalla stazione appaltante ponga un divieto di accesso agli atti prodotti in ragione della tutela di segreti tecnici o commerciali la stazione appaltante dichiarerà non divulgabili gli atti per i quali è richiesto l'accesso.
8. In assenza di pronunciamento del concorrente interpellato dalla stazione appaltante, fermo restando quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal presente articolo in ordine all'accesso agli atti e alla riservatezza, la stazione appaltante riterrà ostensibili gli atti presentati dal concorrente e che possono, a norma di legge, essere ritenuti ostensibili in caso di richiesta di accesso agli atti.

#### **ART. 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Nola, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

#### **ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. La stazione appaltante svolge, operativamente, nel rispetto della vigente normativa, le operazioni d'appalto relative all'affidamento del servizio di trasporto scolastico oggetto del presente bando e capitolato d'appalto.
2. La stazione appaltante, ha sede legale presso il Municipio del Comune di Pomigliano d'Arco, ed è la titolare del trattamento dei dati.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore affari sociali dott.ssa Gelsomina Romano.
4. Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura d'appalto per l'affidamento del servizio, sono tenuti, secondo la vigente normativa in materia, a fornire tutti i dati richiesti dal presente bando e capitolato d'appalto che si richiama, nella sua formulazione, alle disposizioni del Codice (D. Lgs. n. 50/2016).
5. Nel caso in cui gli operatori economici che presentano domanda di partecipazione alla presente procedura d'appalto omettano, per qualsiasi motivo, di fornire i dati richiesti dal presente bando e capitolato d'appalto, essenziali per il titolare e il responsabile del trattamento dei dati ai fini dell'espletamento della procedura d'appalto per l'affidamento del servizio saranno esclusi dalla gara dalla Commissione di aggiudicazione.
6. La stazione appaltante informa che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice Privacy") e dell'articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 (di seguito "GDPR 2016/679"), che i dati degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto, saranno trattati con le modalità e per le finalità specificate nella presente informativa.

7. La stazione appaltante raccoglie e tratta i dati personali degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto, nelle seguenti modalità:
8. Acquisizione autocertificazioni;
9. Acquisizione certificazioni da parte degli organi competenti (casellari giudiziari, certificazioni in materia di antimafia, DURC, visure camerali, ecc.).
10. Possono essere raccolte le seguenti categorie di dati che riguardano gli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto:
11. Dati anagrafici e di contatto, informazioni relative al nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo e numero di telefono;
12. Dati biometrici necessari per l'autocertificazione delle dichiarazioni (copia documento);
13. Dati previsti dal D. Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) per la verifica delle dichiarazioni fornite quali:
  - i. Casellario giudiziario;
  - ii. Carichi pendenti;
  - iii. Certificazione antimafia;
  - iv. Situazione economica e/o finanziaria;
  - v. Attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti tecnici per effettuare l'affidamento;
  - vi. Attestazioni e/o documentazioni per la verifica dei requisiti speciali per effettuare l'affidamento;
  - vii. Certificazioni di regolarità contributiva e/o fiscale;
  - viii. Dati in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - ix. Dati relativi a gravi illeciti professionali;
  - x. Certificazione in materia del diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
  - xi. Certificazione in materia di sicurezza del lavoro (L. 81/08).
14. La stazione appaltante raccoglie e tratta i dati personali degli operatori economici in caso di verifica dell'anomalia dell'offerta, nei casi previsti dal Codice di verifica di dichiarazioni sostitutive prima di procedere all'aggiudicazione, nel caso di aggiudicazione provvisoria del contratto di appalto, durante la fase della stipula del contratto di appalto, durante la fase di esecuzione del contratto di appalto ai fini della verifica del rispetto degli obblighi contrattuali.
15. Il trattamento di dati personali nel rispetto delle normative europee in materia di protezione dei dati deve essere legittimato da uno dei vari presupposti giuridici previsti e la stazione appaltante è tenuta ad indicare tali presupposti per ciascun trattamento. Presupposto per il trattamento: Obblighi di legge.
16. Il trattamento dei dati degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Sebbene allo stato attuale, come noto, non sia possibile per nessuno garantire la sicurezza da intrusioni nella trasmissione dei dati che avviene su internet e siti web, il responsabile del trattamento dei dati si impegna ad assicurare tutele fisiche, elettroniche e procedurali volte a proteggere i dati personali degli operatori economici in conformità alla normativa e nella massima responsabilizzazione, con i limiti dei mezzi di tutela messi a disposizione, attualmente, dal titolare del trattamento. Tutti i dati personali sono conservati su copie cartacee sicure o su personal computer ad accesso limitato.
17. I dati raccolti verranno conservati presso gli archivi cartacei e/o informatizzati dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N 25.
18. Alle condizioni di legge, i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto, hanno il diritto di chiedere, per iscritto, al responsabile del trattamento dei dati:
  - a. L'accesso ai propri dati personali;
  - b. La portabilità dei dati personali forniti nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare dei dati;

- c. La rettifica dei dati in possesso del responsabile del trattamento nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare del trattamento dei dati;
  - d. La cancellazione di qualsiasi dato per il quale la stazione appaltante non abbia più alcun presupposto giuridico per il trattamento nei limiti dei mezzi messi a disposizione dal titolare del trattamento;
  - e. La limitazione del modo in cui vengono trattati i propri dati personali, nei casi previsti dalla normativa.
19. L'esercizio di tutti questi diritti è soggetto ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell'interesse pubblico (ad esempio la prevenzione o l'identificazione di crimini) e degli interessi della stazione appaltante (intesi come motivi legittimi e cogenti). Nel caso in cui il legale rappresentante dell'operatore economico esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere della stazione appaltante verificare che l'operatore economico sia legittimato ad esercitarlo e gli sarà dato riscontro, di regola, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta all'Ufficio di Piano.
20. La documentazione presentata dagli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto contenenti dati personali dei componenti delle proprie organizzazioni, saranno conservate nei locali dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale N 25 per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione degli atti pubblici.
21. La stazione appaltante non è responsabile del trattamento dei dati personali degli operatori economici che partecipano alla presente procedura d'appalto da parte di Consip S.p.A, durante la procedura telematica espletata sulla piattaforma MEPA.

**Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano**

**Dott.ssa Gelsomina Romano**

\_\_\_\_\_